



OSSERVATORIO SU DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTI UMANI N. 2/2014

1. NOTA INTRODUTTIVA

L'*Osservatorio* ha per scopo di esaminare le ricadute dell'applicazione dei tradizionali strumenti del diritto internazionale privato, sotto i diversi profili della disciplina della giurisdizione, della legge applicabile e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici stranieri, sulla tutela dei diritti fondamentali degli individui. La materia ha assunto particolare rilevanza a seguito della accresciuta circolazione di diversi modelli giuridici, particolarmente per quanto attiene ai rapporti familiari, alimentata per un verso dallo sviluppo delle libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea, e per un altro dall'ampliarsi incessante dei fenomeni migratori, che vedono segnatamente i paesi membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia così come altri paesi posti sulla frontiera meridionale dell'Unione europea, come paesi di destinazione o, quantomeno, di primo approdo di collettività sempre più consistenti di migranti, provenienti da paesi portatori di tradizioni giuridiche diverse e sovente non omogenee rispetto a quelle europee, specialmente in materia familiare. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta più volte con riferimento a tale fenomeno, soffermandosi ad esaminare in che misura le limitazioni opposte dagli Stati contraenti della Convenzione, a mezzo di istituti riconducibili agli strumenti tradizionali del diritto internazionale privato, all'attribuzione di effetti nei propri ordinamenti giuridici a situazioni giuridiche variamente costituite in altri paesi possano essere suscettibili di comportare una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, con particolare riferimento all'art. 8 relativo al rispetto della vita privata e familiare. Parallelamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e pur muovendo da presupposti concettuali diversi e nella sfera più ristretta dell'ordinamento dell'Unione europea, un ruolo rilevante nell'ambito delineato è rivestito anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha teso ad intravedere nell'applicazione degli strumenti del diritto internazionale privato in chiave limitativa del riconoscimento di situazioni giuridiche create in altri paesi membri una restrizione alla libertà di circolazione delle persone, sull'assunto che questa possa considerarsi implicare un diritto alla circolazione degli *status* personali e familiari acquisiti in un altro paese membro in base a un diritto diverso e materialmente non omogeneo rispetto a quello che avrebbe retto la costituzione di una situazione corrispondente nell'ordinamento del foro

FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI